



m_dg - 02100802207		
TRIBUNALE DI BOLZANO LANDESGERICHT BOZEN		
29-07-2026		
N. PROT.	1420/U/2026	
Funzione I	Macroattività I	Attività I

TRIBUNALE DI BOLZANO – LANDESGERICHT BOZEN

Al Presidente della Corte d'Appello di Trento
Al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trento
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano
Alla Camera Penale di Bolzano
All'Osservatorio del Diritto di Famiglia di Bolzano
Al Consiglio Notarile di Bolzano
Al Dirigente Amministrativo presso il Tribunale di Bolzano, anche per la diffusione al personale
E p.c.
A tutti i Magistrati del Tribunale di Bolzano

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione dei procedimenti civili e penali dinanzi al Tribunale di Bolzano nella fase emergenziale di cui al D.L. n. 127/2026

A seguito della pubblicazione del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante "*Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2026, il Tribunale di Bolzano ritiene opportuno diffondere le seguenti linee guida. Esse sono state predisposte all'esito della riunione plenaria dei magistrati e sono finalizzate ad assicurare un'applicazione uniforme, chiara e condivisa delle disposizioni contenute nel predetto decreto-legge. Le presenti indicazioni intendono, inoltre, fornire criteri operativi in ordine alla concreta funzionalità dei settori civile e penale nella situazione emergenziale determinatasi, con l'obiettivo di garantire il minor impatto possibile sull'attività giudiziaria e sulla continuità del servizio giustizia.

Si precisa che le disposizioni del decreto legge si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sulla sospensione feriale dei termini.

I. SETTORE CIVILE

Materie trattate per espressa previsione del D.L. 127/2026

1. procedimenti cautelari

2. cause ordinarie di famiglia, contenziose o consensuali, afferenti ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari
3. procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione
4. procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO)
5. procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)
6. procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari
7. procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c
8. sfratti
9. diritto del lavoro: decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari in materia di lavoro e previdenza; licenziamenti con domanda di reintegra
10. in genere, tutti procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione d'urgenza è delegata dalla Presidente del Tribunale al singolo giudice assegnatario del procedimento (di nuova iscrizione o in corso di causa)

In particolare, nelle materie di

A). Diritto di Famiglia

- le udienze fissate tra il 16.07.2026 e il 31.07.2026 che non siano state trattate verranno rinviate dal giudice delegato davanti a sé, compatibilmente con il proprio ruolo di udienza;

- le udienze fissate tra l'1.08.2026 e il 30.09.2026 innanzi al Tribunale di Bolzano si svolgeranno regolarmente secondo le tempistiche ordinarie, compatibilmente con l'organizzazione del ruolo del giudice relatore e le esigenze del collegio;

Le concrete **modalità di svolgimento dell'udienza** (trattazione in presenza, trattazione da remoto o trattazione cartolare) verranno decise dal giudice secondo la sua discrezionalità e comunicate in tempo utile alle parti, anche secondo la disponibilità delle aule di udienza.

Si precisa che in materia di diritto di famiglia ricadono invece nella sospensione le cause relative a coppie senza figli (o con figli economicamente autosufficienti) nelle quali le parti non facciano valere pretese economiche. Tali procedimenti saranno rinviati d'ufficio ad udienza successiva al 30.09.2026.

Ricadono, altresì, nella sospensione le cause regolate dal rito ex art. 473 bis ss c.p.c. che non afferiscono all'elenco di cui all'art. 1, co. 3 del citato decreto-legge (es. adozione di maggiorenni, ripartizione quote di reversibilità, ecc.)

B). Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione

Le istanze ritenute non urgenti dal giudice tutelare saranno trattate presumibilmente a far data dal 03.09.2026, (termine finale del periodo di sospensione feriale, come disposto con delibera del CSM), tenuto conto anche delle difficoltà di riorganizzazione della cancelleria.

Le parti sono invitate a collaborare in tal senso, al fine di non sovraccaricare la cancelleria.

Eventuali udienze che avrebbero dovuto tenersi tra il 16.07.2026 e il 31.07.2026, saranno ricalendarizzate.

Anche in questo settore la decisione in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'udienza (trattazione in presenza, trattazione da remoto o trattazione cartolare) rientra nella discrezionalità del giudice tutelare assegnatario del fascicolo. Fino a che la nuova sede non sarà operativa, tutte le udienze che non richiedono necessariamente lo svolgimento in presenza dell'attività di udienza, saranno trattate secondo le modalità alternative (trattazione scritta o trattazione da remoto).

C). Sfratti

Le udienze di sfratto verranno svolte regolarmente e fino al 30.09.2026 si svolgeranno presso gli uffici giudiziari siti in Bolzano, Corso della Libertà n. 23.

A far data dall'01.10.2026 le udienze si terranno presso la nuova sede del Tribunale di Bolzano, Via Alto Adige n. 50.

Al di là di quanto espressamente previsto dal decreto-legge n. 127/2026, si è convenuto che nel periodo oggetto del citato decreto, ossia **fino al 30.09.2026, i giudici del settore civile** del Tribunale di Bolzano hanno facoltà di pronunciare/depositare i seguenti provvedimenti:

- sentenze di cause già trattenute in decisione (per il rito ordinario anteriore alla riforma Cartabia: se memorie conclusionali e repliche siano scadute prima del 16.07.2026), con la precisazione che il termine per l'eventuale impugnazione delle sentenze resta sospeso sino al 30.09.2026;
- ordinanze a scioglimento di riserve assunte prima del 16.07.2026, che non impongano alle parti attività nel corso del periodo di sospensione;
- ordinanze di riorganizzazione del ruolo/ricalendarizzazione di udienze.

Quanto alle materie di competenza della **Prima Sezione civile**, i giudici hanno facoltà di pronunciare/depositare i seguenti provvedimenti:

- **certificati di eredità**, anche se non dichiarati urgenti, purché non ci sia necessità di instaurazione del contraddittorio tra le parti nel periodo di sospensione; nei procedimenti per rilascio di certificato ereditario si invitano i ricorrenti a voler **depositare il ricorso esclusivamente in via telematica**; i ricorsi per certificato d'eredità depositati in forma cartacea **prima del 16.7.2027 e non ancora evasi** dovranno essere **depositati nuovamente in forma digitale**;

- decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi, anche se non dichiarati urgenti, con la precisazione che il termine per l'eventuale opposizione resta sospeso sino al 30.09.2026;
- decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi solo se il procedimento è stato previamente dichiarato urgente, con la precisazione che il termine per l'eventuale opposizione resta sospeso sino al 30.09.2026;
- istanze ed atti dei Curatori, Commissari Giudiziari, Liquidatori nelle procedure concorsuali;
- istanze dei Custodi e dei Professionisti Delegati al Giudice dell'esecuzione immobiliare.

II. Settore penale

Materie trattate per espressa previsione del D.L. 127/2026

Nel settore penale, durante il periodo 16/07/26 – 30/09/2026 per espressa previsione del DL 127/26 verranno trattati i seguenti procedimenti (*art.1, comma 3, lett. b) D.L. 127/26*):

- **procedimenti di convalida dell'arresto (anche instaurati con rito direttissimo), del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza;**
- **procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6 (durata massima complessiva custodia cautelare) del codice di procedura penale;**
- **procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali (compresi riesami/appelli cautelari);**
- **nei casi di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale (incidenti probatori);**
- **nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.**

Si comunica inoltre che per le udienze penali già fissate per il mese di settembre, in relazione alle quali si renderà necessaria l'indicazione di una nuova data di udienza, nonché della comunicazione della nuova sede del Palazzo di giustizia, si procederà con comunicazione /notificazione alle parti.

Allo stesso modo si procederà per le udienze dei mesi successivi, per la quali allo stato, ove possibile, l'intenzione è quella invece di mantenere la data con comunicazione del solo mutamento di sede.

Bolzano, 28.7.2026

La Presidente del Tribunale
Francesca Bortolotti

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Bortolotti', written over the printed name.